



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 55

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

L'anno DUEMILAVENTI addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 11,20 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO

DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3** Assessori Assenti N°. **//**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- l'art. 2, D.Lgs. n. 63/2017, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, diversi servizi, tra cui quello di trasporto;
- In base all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 63/2017, detti servizi sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- L'art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017: i) al comma 1 prevede che, nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per gli alunni e gli studenti, sono incentivate le forme di mobilità sostenibile; ii) il comma 2 dispone a sua volta che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico; il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati; iii) il successivo comma 3 prevede che tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Dato atto che le previsioni sopra richiamate si inquadrano fra quelle, complessivamente recate dal medesimo decreto, finalizzate a garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale fino al completamento del percorso d'istruzione secondaria di secondo grado;

Evidenziato che la norma sopra richiamata ha originato un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico e, quindi, alle modalità di copertura finanziaria dei relativi costi;

Dato atto, in particolare, che i contrasti giurisprudenziali vertevano sulla necessaria osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000 e, quindi, sulla necessità di definire adeguate tariffe, che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, siano finalizzate ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio (cfr. deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, n. 46/2019; deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, n. 76/2019) ovvero sulla possibilità di erogare il servizio gratuitamente o

con una modulazione dei costi discrezionale (cfr. deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Sicilia, n. 178/2018);

Rilevato che, in ragione delle incertezze interpretative sopra esposte, questo Comune ha ritenuto di proseguire l'erogazione del trasporto scolastico a titolo gratuito, al fine di garantire il primario diritto allo studio, in attesa di un intervento risolutore del Governo o della magistratura contabile;

Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 07.10.2019, muovendo dal presupposto che “*l'unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosa del dettato normativo che ne disciplina l'erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito*”, enuncia il seguente principio di diritto: “*Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano*”;

Richiamato il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, il quale all'art. 3, comma 2, ha stabilito quanto segue: “*Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di libera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

Considerato, pertanto che, il suddetto principio contabile sancito dalla magistratura contabile e il predetto richiamo legislativo impongono ai Comuni di stabilire delle tariffe per la copertura del servizio di trasporto scolastico, ma consentendo agli stessi, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di graduare l'entità delle quote di partecipazione in ragione della capacità contributiva degli utenti;

Atteso che questo Comune svolge il servizio di trasporto scolastico mediante contratto di appalto con un operatore economico esterno all'Amministrazione Comunale e che, stante la qualificazione del servizio di trasporto scolastico in termini di servizio pubblico locale e alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, si rende necessaria la determinazione dell'entità del contributo, unitamente alla individuazione di meccanismi di graduazione della stessa;

Ritenuto, in particolare, di provvedere alla determinazione delle tariffe per il servizio del trasporto scolastico per l'anno 2020/2021, in base all'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie che fruiscono del servizio, prevedendo l'esenzione per le fasce di maggiore disagio economico e per i portatori di handicap, nonché forme di sgravio per i nuclei familiari che hanno più di un fruitore del servizio;

Dato atto della necessità di garantire, nella determinazione delle tariffe del servizio di traporto scolastico, tutti gli equilibri del bilancio di previsione finanziario, tenuto conto dei costi di gestione del servizio stesso;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto l'art. 172 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), il quale elenca i documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione e, alla lett. e) del comma 1, dispone che tra questi debbano figurare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

Vista la Legge 24 aprile 2020 n. 27 e, in particolare l'art. 107, con il quale il termine di adozione dei bilanci di esercizio degli Enti locali è differito al 31 luglio 2020;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Settore competenti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Di **approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di **determinare**, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, le seguenti tariffe,

agevolazioni ed esenzioni per il servizio di trasporto scolastico:

TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		
Fascia	ISEE	Tariffa annuale a carico dell'utente
1	Da 0 a 10.000,00	0
2	Da 10.000,01 a 20.000,00	€ 70
3	Da 20.000,01	€ 100

Agevolazioni servizio trasporto scolastico			
Fascia	ISEE	Tariffa annuale a carico del secondo figlio fruitore del servizio	Tariffa annuale a carico del terzo figlio fruitore del servizio
1	Da 0 a 10.000,00	0	0
2	Da 10.000,01 a 20.000,00	€ 50	0
3	Da 20.000,01	€ 70	0

- 3) Di **prevedere** l'esenzione dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia di appartenenza ISEE, per gli alunni diversamente abili in situazione di gravità, previa presentazione di certificazione del competente Ufficio Sanitario dell'ASL o della Commissione che ha accertato e riconosciuto l'invalidità (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.);
- 4) Di **dare atto** che tutte le tariffe innanzi indicate sono da intendersi comprensive degli oneri fiscali, se dovuti;
- 5) Di **stabilire** che:
 - a) il pagamento della tariffa avvenga prima dell'inizio dell'anno scolastico, con la facoltà di richiedere il pagamento in due rate;
 - b) la tariffa è dovuta in misura intera in ogni caso e senza diritto al rimborso in caso di mancata o parziale fruizione dello stesso;
 - c) l'autista o l'assistente accompagnatore dello scuolabus abbiano l'obbligo di verificare che i fruitori del servizio siano in possesso del titolo di viaggio rilasciato dal Comune;
- 6) Di **dare atto** che il gettito previsto per l'anno 2020 derivante dall'applicazione delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico è quantificato in € 10.000,00 il quale sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario;
- 7) Di **ritenere** non necessario accantonare alcuna somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, trattandosi di nuova entrata che viene corrisposta dai fruitori del servizio in via anticipata;

- 8) Di **demandare** al Responsabile del Servizio competente l'adozione di ogni provvedimento gestionale connesso e consequenziale;
- 9) Di **allegare** copia della deliberazione relativa alla presente proposta al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 10) Di **dichiarare** la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assessore al Bilancio
dott. Sergio Di Blasi



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 05.08.2020



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.06.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 05.08.2020



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 05.08.2020

